

MUNICIPIO DI MONTICHIARI
N 5507 UFF. *Teeweco / aw*
Cat. *21* *2*
Data d'arrivo **11 MAR. 1997**
Visto IL SINDACO



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Settore Ambiente ed Energia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
Tel. 67651

Servizio Rifiuti Solidi
e Fanghi Industriali

RACCOMANDATA A.R.

ML/

Prot. 13591

Milano, - 4 MAR. 1997

Spett.le

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE - Sez. di BRESCIA
Via Malta, 12
25100 BRESCIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE - Sez. di MILANO
Via Conservatorio, 13
20122 MILANO

COMITATO CIVICO PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO DI MONTICHIARI
c/o Avv.to BERTUZZI
Viale Duca d'Aosta, 7
25100 BRESCIA

VALS.ECO s.r.l.
Via Pirandello, 35
25018 MONTICHIARI

PROVINCIA DI BRESCIA
Via Milano, 13
25126 BRESCIA

COMUNE di
25018 MONTICHIARI

OGGETTO: Valutazioni in merito alla memoria del Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari sul procedimento di cui alla d.g.r. 17756 del 30 agosto 1996.

Si comunica che con provvedimento n. 24507 del 31 gennaio 1997 la Giunta Regionale ha deliberato quanto indicato in oggetto.

Si provvede, quindi, a notificare, mediante invio in allegato, copia conforme della deliberazione n. 24507 del 31/1/97.

Contro tale provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

La presente, conservata in allegato alla citata delibera, va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Agli Enti in indirizzo si trasmette, pertanto, copia della delibera medesima, per le attività di vigilanza di competenza di ciascun Ente cui la presente è diretta.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Luigi Mille

Protocollo di settore:

N. **3416**

DATA **24 GEN. 1997**



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. pagine, di cui n. pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta.
[Signature]

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il **5 FEB. 1997**

p. il Segretario
L'impiegata M. G. F.
(All. Zodi Falcia)

DELIBERAZIONE NR. VII

24507

SEDUTA DEL

31 GEN. 1997

Presidente: ROBERTO FORMIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

- ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente
- MAURIZIO BERNARDO
- MILENA BERTANI
- GUIDO BOMBARDA
- ~~CARLO BORSANI~~
- MASSIMO CORSARO
- FRANCESCO FIORI

- ELENA GAZZOLA
- DONATO GIORDANO
- ~~ALBERTO GUGLIELMO~~
- FRANCO NICOLI CRISTIANI
- GIORGIO POZZI
- GIULIANO SALA
- MARZIO TREMAGLIA

Con l'assistenza del Segretario: ~~Luigi MIGLIO~~ **Marfa A. Moroni**

Su proposta dell'Assessore: **FRANCO NICOLI CRISTIANI**
AMBIENTE ED ENERGIA

[Signature]

OGGETTO:

L.r. 94/1980 e d.p.r. 915/1982.
Valutazioni in merito alla memoria del Comitato Ci-
vico per la Tutela del Territorio di Montichiari
sul procedimento di cui alla d.g.r. 17756 del 30
agosto 1996.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL D.Lgs n. 40/93, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.Lgs. n. 479/93.

Il dirigente del Servizio proponente:

Rifiuti Solidi e Fanghi Industriali
Ing. Luigi Mille

Il coordinatore del Settore proponente:

Dott. Renzo Compiani

[Signature]

VISTE:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915;
- la l. 29 ottobre 1987, n. 441;
- la l. 8 luglio 1986, n. 349;
- il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377;
- il d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40;
- il d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

RICHIAMATA la d.g.r. 30 agosto 1996, n. 17756 avente per oggetto: "Autorizzazione alla ditta VALS.ECO s.r.l., con sede legale in Via Pirandello 35 Montichiari (BS), alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali tossici e nocivi in conto terzi da ubicarsi in Loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS)"

RILEVATO che avverso la succitata deliberazione é stato promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dal Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari con domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

PRESO ATTO che il Giudice Amministrativo, in data 20.12.1996, ha emesso l'ordinanza n. 955/96 accogliendo l'istanza incidentale nella parte relativa al primo motivo del ricorso, "...laddove si deduce la violazione degli artt. 3 e 10, lett. b) della l. 241/90, per la mancata valutazione della memoria presentata dal ricorrente in via amministrativa;..." e per l'effetto: "...invita la Giunta regionale ad esprimersi sulla memoria scritta presentata dal ricorrente...";

RITENUTO, pertanto, necessario dare esecuzione alle determinazioni del Tribunale Amministrativo;

PREMESSO che il progetto é stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del d.p.c.m. 377/1988 e che la propedeutica procedura a livello regionale si é conclusa con la d.g.r. 64022/1995;

EVIDENZIATO che nell'ambito di tale iter regionale le osservazioni di cui alla memoria 03/10/94 presentata dal Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari sono state oggetto di esame, pur essendo pervenute oltre i termini di legge;

RILEVATO che il Ministero dell'Ambiente, cui la memoria 03/10/94 é stata trasmessa allegata alla d.g.r. 64022/1995, con nota 18/10/95 Prot. n. 8023/VIA/A.O.13.1, in atti regionali n. 69022 del 31/10/95, in merito comunica che: "Tali osservazioni, con cui si evidenziano sostanzialmente aspetti analoghi a quanto rilevato nella nota del 12/09/95, sono state pertanto prese in considerazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto am-





bientale, per la formulazione del relativo parere in data 13/06/95.";

RILEVATO altresì che lo stesso Ministero dell'Ambiente nel proprio DEC/VIA/2350 del 12 gennaio 1996 prende atto esplicitamente delle osservazioni di cui alle memorie dello stesso Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari senza dare evidenza ai contenuti delle stesse;

EVIDENZIATO che la successiva procedura autorizzativa a livello regionale, dopo valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico regionale ex art. 17 della l.r. 94/1980 effettuata anche alla luce del decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale, è stata esperita a norma dell'art. 3 bis della l. 441/1987, che prevede la convocazione, da parte della Regione procedente, dei soli enti pubblici interessati;

EVIDENZIATO altresì che la Regione non ha codificato alcuna procedura specifica e diversificata ai fini autorizzatori, in applicazione della l. 241/1990, per quanto attiene alle istruttorie autorizzative relative ad impianti di smaltimento rifiuti;

PRESO ATTO delle considerazioni del dirigente del servizio proponente che, in merito alle singole osservazioni del Comitato Civico, di cui alla memoria sopra citata, oppone per quanto di competenza le seguenti valutazioni:

- 1) contrariamente a quanto affermato, la rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente e la loro ricollocazione in una nuova apposita discarica, vista la natura degli stessi, rappresenta la soluzione di bonifica più idonea per tali discariche abusive. Ciò emerge proprio dal verbale della conferenza 07/12/94, cui hanno partecipato la Provincia di Brescia, l'U.S.S.L. n. 18 territorialmente competente ed il Comune di Montichiari, allegato alle stesse osservazioni (doc. 2) laddove recita: "I tecnici presenti concordano che:
 - la bonifica che preveda l'asportazione completa dei rifiuti è la migliore;
 - il metodo di bonifica che preveda lavori di isolamento mediante particolari tecniche quali ad esempio la costruzione di un cuscino di contenimento, mediante la costruzione di paratie e tamponi di fondo non offre quelle garanzie che sono necessarie.";
- 2) l'opportunità o meno di valutare e di approvare un impianto di smaltimento rifiuti dal punto di vista tecnico non può essere correlata ad eventuali "indagini in sede penale volte all'accertamento di eventuali violazioni in materia di smaltimento rifiuti e di gestione" relative ad un'altra discarica;





- 3) a prescindere dalla tipologia e dalla pericolosità intrinseca dei rifiuti conferibili, appare quantomeno aleatorio sostenere che il territorio comunale di Montichiari è idoneo ad ospitare discariche di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, quando lo stesso territorio è inserito nel Piano Provinciale per lo smaltimento degli RSU, ex l.r. 21/93, quale localizzazione di una discarica peraltro regolarmente autorizzata dalla Provincia di Brescia con d.g.p. n. 29/61/96 del 27/08/96 tra l'altro in deroga al vigente Piano Cave, ex l.r. 18/1982, per quanto riguarda la profondità massima;
- 4) le soluzioni alternative alla discarica, ancorché teoricamente possibili, non sono di rapida realizzazione; in tal senso si evidenzia il sempre maggiore stato di emergenza nello smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi solidi prodotti all'interno della Regione Lombardia, alla cui produzione concorre in parte rilevante lo stesso ambito industriale della Provincia di Brescia, correlato alla bacinizzazione regionale delle discariche per rifiuti tossici e nocivi extra-lombarde ottenuta anche a mezzo di leggi regionali;
- 5) la necessità di sospendere l'iter istruttorio per poter effettuare un approfondito studio della zona strettamente connesso alla vigente disciplina della V.I.A., appare ampiamente superato dall'emissione di specifico decreto da parte del Ministero dell'Ambiente che risulta essere nello specifico "super partes";
- 6) i competenti uffici regionali, nel caso di specie, non hanno delegato ad alcuna struttura privata i controlli; si rammenta ad esempio come le misurazioni sul livello di escursione della falda siano state eseguite direttamente da funzionari regionali;
- 7) l'ipotizzato ricorso ad altre discariche regionali per il conferimento dei rifiuti derivanti dalle bonifiche piuttosto che l'attivazione di un nuovo impianto in zona non trova alcuna possibilità di riscontro a fronte di palese carenza di impianti con disponibilità residua sufficiente a coprirne il fabbisogno volumetrico;

PRESO ATTO altresì delle ulteriori considerazioni del dirigente del servizio proponente che, in merito alle successive osservazioni del Comitato Civico di cui alla nota 22/07/96, in atti regionali n. 52552 del 07/08/96, e come tale pervenuta dopo la predisposizione della proposta di deliberazione, oppone per quanto di competenza, le seguenti valutazioni:

- a) le originarie osservazioni del Comitato Civico, di cui alla nota 03/10/94, hanno avuto riscontro formale come emerge dalla sopracitata nota 18/10/95 del Ministero dell'Ambiente;





- b) la stessa nota evidenzia che le osservazioni del Comitato Civico sono state oggetto di specifica istruttoria in data 13/06/95 e pertanto, essendo la procedura V.I.A. parte integrante e sostanziale dell'iter autorizzativo, si può affermare che le osservazioni del Comitato Civico sono state correttamente prese in considerazione;
- c) è falsa l'asserzione della mancata conoscenza da parte del Comitato Civico dell'iter procedimentale, infatti:
- la pubblicazione a mezzo stampa dell'informativa circa l'opera proposta è stata eseguita a norma di legge ed è lo stesso Comitato che ha presentato le osservazioni circa 60 gg dopo il termine previsto dalla normativa;
 - le osservazioni del Comitato sono state vagliate dalla Commissione V.I.A. ben sei mesi prima dell'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale ed al Comitato ciò è stato comunicato circa tre mesi prima dell'adozione dello stesso provvedimento e, come tale, il Comitato Civico ha avuto tutto il tempo per presentare osservazioni in merito;
 - dalla emissione del decreto V.I.A. all'approvazione dell'impianto da parte della Giunta regionale sono trascorsi ben sette mesi nei quali il Comitato Civico ha avuto tutto il tempo per presentare ricorso avverso il provvedimento di V.I.A.;
- d) per quanto attiene alla verifica della profondità della falda, è appena il caso di rammentare che sono state fatte misurazioni di controllo in sito da parte dei tecnici della Commissione V.I.A. nel febbraio 1995 e dei funzionari regionali il 02/08/96 e quindi in periodi significativamente diversi ai fini della valutazione dell'escursione della falda;
- e) relativamente agli impianti implicanti il V.I.A. nello stesso contesto territoriale, si evidenzia che per la piattaforma polifunzionale della Mon.Tecno s.r.l. è già agli atti regionali, al n. 8716 del 12/02/96, comunicazione da parte del proponente circa la rilocalizzazione dell'impianto ed analogamente per la discarica monorifiuto della S.A.GE.TER. s.p.a. vi è richiesta di sospensione della procedura V.I.A., in atti regionali n. 57597 del 28/08/95, e nel contempo è agli atti regionali nuova domanda di autorizzazione per la stessa tipologia di impianto in altra zona;

EVIDENZIATO che, per quanto sopra espresso nelle proprie valutazioni, il dirigente del servizio proponente non ritiene rilevanti ai fini istruttori le osservazioni di cui alla memoria del Comitato Civico in questione e pertanto conferma





contenuti tutti della d.g.r. 17756/1996;

VAGLIATE e assunte come proprie le predette valutazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di confermare i contenuti tutti della d.g.r. 17756/1996 per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
2. di disporre la notifica del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, e vista la nota 14/1/97 dello stesso n. 22/97, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano trasmettendone copia al Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari, alla ditta interessata e alla Provincia e al Comune territorialmente competenti.

Il Segretario



Marta A. Moroni
Moroni

